



Cinzia Bearzot

DIRITTO E RETORICA  
NELLA POLIS DEMOCRATICA ATENIESE

*Estratto da*

DIKE

Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico

9 (2006)



Cinzia Bearzot

## DIRITTO E RETORICA NELLA POLIS DEMOCRATICA ATENIESE

### 1. RETORICA E POLIS DEMOCRATICA

Nel recente *Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (2005) curato da M. Gagarin e D. Cohen, due interventi affrontano in modo particolare il problema del rapporto tra diritto e retorica (peraltro toccato, seppure in forma non sistematica, in diversi altri contributi): quello di S. Todd su *Law and Oratory in Athens* (pp. 97-111) e quello di H. Yunis su *The Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens* (pp. 191-208). I due interventi presentano due diverse prospettive: Todd, più tradizionalmente, si preoccupa soprattutto di sottolineare il ruolo fondamentale dell'oratoria attica nella nostra conoscenza del diritto, sia in quanto fonte privilegiata, sia in quanto espressione della funzione della retorica nell'esperienza giudiziaria degli Ateniesi; Yunis preferisce prendere in considerazione le conseguenze della centralità della retorica nel confronto politico e giudiziario, comportante precise scelte strategiche e, talora, la riduzione dell'argomentazione a mero strumento per prevalere nel confronto stesso, con i relativi rischi di manipolazione.

In effetti, la centralità della retorica, in quanto strumento di persuasione, nella *polis* e in particolare nella *polis* democratica <sup>1</sup>, è elemento fondamentale nella definizione del rapporto tra retorica e diritto. In Atene l'assemblea e il tribunale esprimono istituzionalmente

---

<sup>1</sup> Cfr. Ober 1989, p. 104 ss.; Yunis 1996, per il rapporto tra sviluppo della retorica e prassi democratica; più incerto in merito Dover 1968, p. 175 ss., secondo cui tale rapporto sarebbe stato troppo enfatizzato già dalla stessa tradizione antica.

il volere del *demos*: «Il popolo si è reso padrone assoluto di tutto, e governa ogni cosa con decreti dell'assemblea e con i tribunali, nei quali il popolo è sovrano» (Arist. *Ap.* 41.2). In entrambi i contesti, politico e giudiziario, differenziati sul piano delle procedure ma comunque caratterizzati da alcune significative affinità (iniziativa del singolo; necessità di sostenere un dibattito sottoposto a votazione di fronte a un uditorio di cittadini comuni che rappresenta il *demos* nella sua totalità; inappellabilità della decisione)<sup>2</sup>, la capacità di chi si rivolge al *demos* di convincerlo della validità della propria posizione politica (in assemblea) o della correttezza giuridica del proprio comportamento (in tribunale) appare fondamentale<sup>3</sup>. Lo stesso sviluppo della retorica come disciplina, come vera e propria *technè*, prende le mosse proprio dalla richiesta, fatta al singolo cittadino, di saper sostenere in modo persuasivo la propria posizione in sede pubblica, sia nel contesto politico che in quello giudiziario. In particolare, il verdetto del tribunale, reso a maggioranza e senza preventiva discussione da parte di giudici mancanti di specifica competenza legale e privi dell'assistenza di un giudice togato, appare in prima istanza esito della persuasione dell'uditorio operata da una delle parti in causa: pur non mancando affatto nel processo l'esigenza dell'accertamento del fatto<sup>4</sup>, efficacia della narrazione e capacità argomentativa dell'oratore svolgono un ruolo essenziale nella conclusione favorevole di un procedimento giudiziario<sup>5</sup>. Non a caso, Aristotele (Fr. 137 Rose) collega lo sviluppo della retorica con l'attività giudiziaria, collocando la nascita della disciplina a Siracusa, quando, dopo la caduta dei Dinomenidi, «i cittadini ripresero, dopo un lungo intervallo, a far valere i loro diritti davanti ai tribu-

<sup>2</sup> Cfr. Yunis 2005, p. 191 ss. Nel sottolineare tali affinità, va tuttavia tenuto conto anche della differenza di argomentazioni che è stata messa in luce tra orazioni tenute in assemblea (Lys. XXVIII) e in tribunale (Lys. XXIX): cfr. Sinclair 1988. Per le linee principali del dibattito sulla divisione dei poteri tra assemblea e tribunali cfr. una sintesi in Hunter 1994, p. 185 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Yunis 1998; 2005, p. 191 ss.

<sup>4</sup> Come ha sostenuto, per esempio, Butti de Lima 1996: la centralità della retorica nel processo finirebbe per far prevalere l'*eikos*, ovvero la prova retorica per eccellenza, che stabilisce tra le informazioni collegamenti non necessariamente «veri» ma soltanto «verosimili», a fine di persuasione e in appoggio alle diverse dichiarazioni delle parti, eliminando così dal discorso sul passato proposto in sede giudiziaria ogni spessore euristico. Cfr. Bearzot 1998.

<sup>5</sup> Cfr. per esempio Gagarin 2003.

nali». Ciò pone inevitabilmente il problema della prevalenza dell'efficacia retorica sulle considerazioni di ordine giuridico nella prassi giudiziaria attica. Il problema è reso più complesso dalla natura, molto discussa dalla critica recente, del processo attico, visto ora, in una prospettiva prevalentemente antropologica <sup>6</sup>, come agone retorico tra membri privilegiati della società, che si sottopongono a una sorta di pubblico giudizio (in particolare nelle azioni pubbliche) e cercano di convincere i giudici a esprimersi in loro favore, e come strumento di controllo sociale rispetto alla salvaguardia di valori condivisi, ora come sede privilegiata dell'applicazione della legge e di sanzione della sua indiscussa sovranità in tutte le sue fasi, dall'*anakrasis* al giudizio finale <sup>7</sup>: due aspetti che non vanno rigidamente contrapposti, ma che acquistano un significativo valore ermeneutico in una prospettiva complementare, in cui considerazione del *nomos*, ricostruzione della realtà fattuale e valutazione del contenzioso fra attore e convenuto si intersecano inscindibilmente.

## 2. RETORICA E PRASSI GIUDIZIARIA

Fra i diversi aspetti del rapporto tra retorica e prassi giudiziaria, meritano particolare attenzione, da una parte, lo spazio assai ampio che gli aspetti particolari del sistema giudiziario ateniese lasciavano al discorso retorico, a motivo della centralità della persuasione e della complessa relazione tra logografo e committente, dall'altra il ruolo particolarmente significativo dell'oratoria giudiziaria come fonte per il diritto, con i relativi problemi metodologici.

### 2.1. Sistema giudiziario ateniese e centralità della retorica

#### 2.1.1. Il giudizio del tribunale tra argomentazione giuridica e persuasione

Lo spazio acquisito dalla retorica nell'ambito del sistema giudiziario ateniese discende da un diritto processuale che prevede che

---

<sup>6</sup> Cfr. Todd - Millet 1990.

<sup>7</sup> Cfr. una messa a punto in Harris - Rubinstein 2004, p. 1 ss.; cfr. anche Lanni 2005, pp. 112-113; Rubinstein 2005, pp. 131-132.

attore e convenuto si affrontino direttamente di fronte a una giuria di cittadini loro pari, sostenendo la loro pretesa con «discorsi» contrapposti. Attore e convenuto da una parte, giudici dall'altra sono privi di specifica competenza legale, dato che tale competenza non è richiesta né per esercitare il proprio diritto di adire i tribunali, né per svolgere la funzione di giudice, così come non è richiesta alcuna competenza per esercitare i diritti di cittadino, e dato che non necessariamente essi sono in grado di supplire con l'esperienza a tale difetto di formazione. Ma il processo non prevede l'assistenza di una figura di mediazione, come, per esempio, quella di un giudice togato che consenta di mantenere un costante riferimento alle norme legislative relative al caso in questione; infatti, la funzione esclusivamente istruttoria del magistrato competente, incaricato di prendere atto dell'avviamento dell'azione legale e delle prove prodotte dalle parti e di introdurre il caso al tribunale, non permette di applicare al contesto processuale le competenze e l'esperienza che egli poteva acquisire nel corso del mandato. L'oratore deve pertanto, prima di tutto, conquistare la simpatia e la fiducia dei giudici, e lo fa con strumenti essenzialmente retorici; la base giuridica della disputa passa così in secondo piano, non essendo previsti meccanismi atti a valutarla<sup>8</sup>. Il problema è accentuato dall'ammissione di pratiche come l'interferenza tra valutazioni politiche e valutazioni strettamente giudiziarie (in assenza di una specifica separazione dei poteri), la demonizzazione dell'avversario, l'appello emozionale rivolto alla giuria; la stessa prevalenza del ricorso alle testimonianze orali piuttosto che alla documentazione scritta (dovuta secondo alcuni a problemi di alfabetizzazione, ma più probabilmente alla fiducia riposta nel controllo sociale diretto) porta ad accentuare il ruolo della retorica in un meccanismo processuale che pretende di assicurare la correttezza delle procedure, prima ancora che un giudizio aderente alle prescrizioni di legge. Va considerato qui anche il carattere eminentemente procedurale della legge ateniese e del diritto processuale attico<sup>9</sup>, per cui taluni reati possono essere perseguiti con procedure diverse, scelte dall'attore in base a una serie di valutazioni che ben poco hanno a che vedere con la stretta osser-

---

<sup>8</sup> Cfr. Yunis 2005, p. 193 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Todd 1993, p. 64 ss.

vanza della legge: l'alternativa talora possibile tra *dike* e *graphe*, tra *agon atimetos* e *agon timetos*, tra una *eisanghelia* e una procedura alternativa meno severa, benché non del tutto sganciabile dal reato e dall'aspetto sostanziale della legge, può essere suggerita anche dalla volontà di ottenere una pena più o meno pesante, di avere a disposizione più o meno tempo per esporre le proprie ragioni in tribunale, di evitare il rischio di incorrere in multe di soccombenza e da altre analoghe considerazioni<sup>10</sup>. Perseguire il reato di sicofantia con una *graphe sykophantias*, di competenza dei tesmoteti, oppure con una *eisanghelia* alla *boule*, oppure ancora con una *probole* in assemblea (cfr. Isocr. XV 314) costituiva una scelta finalizzata a precisi obiettivi in relazione all'esito della causa; a seconda della scelta, nonostante l'identità del reato, la strategia retorica poteva cambiare sensibilmente<sup>11</sup>.

### 2.1.2. Logografo e committente

La necessità di accusare e di difendersi in prima persona di fronte al tribunale, presupponendo nel cittadino la capacità di parlare davanti ai propri pari, è il fondamento, come si è detto, dello sviluppo della retorica come disciplina e, in particolare, della logografia o «unofficial ghostwriting»<sup>12</sup>. Dato che la capacità di perorare personalmente la propria causa, infatti, non può essere in realtà presupposta, e dato che l'aiuto previsto dalle procedure è al massimo quello di *synegoroi* che propongano brevi interventi a favore delle parti e tentino di far pesare la propria autorevolezza sul giudizio del tribunale, il cittadino, per poter adire in giudizio, deve rivolgersi a qualcuno che abbia le necessarie competenze per costruire il discorso di accusa o di difesa: costui, anche se può essere semplicemente un amico o un consigliere, è per lo più un professionista, un logografo. La professione di logografo è esercitata sia da Ateniesi, sia da non Ateniesi; nel primo caso, non si tratta di persone che svolgono esclusivamente la professione di logografo, ma di uomini politici, educatori,

---

<sup>10</sup> Sul problema cfr. Osborne 1985, e Todd 1983, p. 160 ss., che sottolineano la «flessibilità» del diritto ateniese su questo punto; più prudente Carey 2004.

<sup>11</sup> Cfr. Rubinstein 2005.

<sup>12</sup> La definizione è in Todd 2005, p. 100.

pubblicisti, per i quali la logografia è un'attività integrativa, talora esercitata solo per alcuni periodi e poi abbandonata in favore di altre attività con cui appariva in conflitto (è il caso di Isocrate e di Demostene); nel secondo, è interessante notare, da una parte, che tale attività appare aperta soprattutto a chi non può aspirare a una carriera politica, dall'altra, che chi, essendo straniero, lavora come logografo deve comunque mettersi in sintonia con i valori condivisi dai cittadini ateniesi (un aspetto, questo, particolarmente evidente nel caso di Lisia) <sup>13</sup>.

Da più parti si è attirata l'attenzione sulla figura del logografo e sulle conseguenze del suo ruolo nella prassi giudiziaria. Un primo aspetto da considerare è il fatto che i servizi del logografo avevano un costo e ciò costituisce un indubbio condizionamento per quanto riguarda l'opportunità riservata al cittadino comune di difendersi in tribunale nel modo più opportuno. Tale opportunità era evidentemente meglio garantita a coloro che appartenevano a strati della popolazione in grado di far fronte alle spese necessarie. Un problema, questo, che si presenta anche a proposito dei *synegoroi*, i cui interventi di appoggio erano utilizzabili soprattutto dai membri dell'élite: tale pratica, mentre allargava il confronto processuale dal singolo individuo al suo gruppo sociale, creava problemi di disuguaglianza <sup>14</sup>.

Una seconda questione, sottolineata da K.J. Dover, è costituita dalle complesse modalità di interferenza tra committente e logografo: quest'ultimo può scrivere integralmente il discorso, che poi viene «recitato» dal cliente come fosse un attore <sup>15</sup>, o limitarsi a dare istruzioni e a fornire un canovaccio; nel primo caso, il cliente doveva avere a disposizione una copia scritta; nel secondo, assai probabilmente ne era privo. Nell'eventualità che il discorso venisse pubblicato, nel primo caso esso può essere considerato opera del logografo; nel secondo, ciò dipende da come veniva approntata la versione scritta, che poteva essere redatta dal logografo, dal cliente o da entrambi, sia in collaborazione sia indipendentemente. La personalità del cliente può dunque trasparire in modo più o meno ampio dal testo, fino ad autorizzare, in qualche caso, l'ipotesi di una

---

<sup>13</sup> Cfr. Bearzot 2001.

<sup>14</sup> Cfr. Rubinstein 2000.

<sup>15</sup> Su questo aspetto attira l'attenzione Allen 2005.

«composite authorship»<sup>16</sup>; per quanto proprio il caso di Lisia, su cui le riflessioni di Dover si basano, sembri portare a una forte presenza della personalità del logografo, data la sostanziale coerenza di visione che l'opera lisiana a mio parere rivela (tale da provocare persino l'inserimento nel *corpus* di testi spurii, ma coerenti con l'impostazione «ideologica» dell'oratore)<sup>17</sup>.

## 2.2. *Le orazioni giudiziarie come fonte per il diritto*

### 2.2.1. Natura e limiti delle testimonianze

Le orazioni giudiziarie, opera, come si è detto, di oratori e logografi ateniesi e non ateniesi, ma che scrivono per l'attività giudiziaria ateniese, coprono il periodo 420-322. Delle quasi 800 (770) orazioni di cui è attestato il titolo, se ne conservano 150, di cui poco più di un centinaio sono di carattere giudiziario, divise quasi equamente fra orazioni scritte per cause pubbliche e orazioni scritte per cause private<sup>18</sup>.

Da un punto di vista complessivo, l'informazione che queste orazioni ci forniscono appare fortemente alterata dal processo di selezione. Prima di tutto, tale selezione è stata fatta, già dagli antichi, su base prevalentemente retorica e per interessi di scuola, con lo sguardo rivolto allo stile e all'efficacia della comunicazione più che alla storia del diritto e della società (anche se interessi di carattere politico o rivolti all'attività dei tribunali non possono essere del tutto esclusi)<sup>19</sup>. Ma vi sono molti altri elementi di casualità che condizionano l'informazione che ricaviamo dalle orazioni giudiziarie. Come è noto, un oratore pur apprezzato dagli antichi come Iperide ci è stato conservato solo per via papiracea<sup>20</sup>. In altri casi, sulla selezione sembra aver avuto una qualche influenza la specializzazione dei singoli oratori, forse anche grazie alla disposizione del materiale nei

---

<sup>16</sup> Cfr. Dover 1968, p. 148 ss.; inoltre, Avezzù 1993, p. 408 ss.

<sup>17</sup> Cfr. Bearzot c.s.

<sup>18</sup> In generale cfr. Biscardi 1982, p. 17 ss.; Todd 1993, p. 36 ss.

<sup>19</sup> Cfr. a questo proposito Avezzù 1993, p. 414 ss.

<sup>20</sup> Ma cfr. ora i frammenti identificati nel cosiddetto «palinsesto di Archimede»: Tchernetska 2005; Tchernetska - Handley - Austin - Horváth 2007.



manoscritti: per esempio, la nostra buona informazione sul diritto ereditario dipende per lo più da Iseo <sup>21</sup>, mentre quella sulla regolamentazione relativa all'omicidio e al tentato omicidio deriva dalla conservazione di testi di uno specialista dell'argomento come Antifonte, oltre che di Lisia (I, III, IV) e di Demostene (XXIII, XLIII), che ci consentono peraltro fruttuosi confronti con la legge di Dracone (IG I<sup>3</sup> 304) <sup>22</sup>; il numero significativo di discorsi scritti per processi per *dokimasia* conservati nel *corpus lysiicum* riflette la proliferazione, nel contesto dell'amnistia del 403, di accuse miranti a rendere inleggibili persone sospettate di connivenza con i Trenta Tiranni, e non può darci quindi una visione complessiva del ricorso a queste procedure e della loro gestione <sup>23</sup>. Tali elementi di casualità vanno considerati laddove si tratti di valutare l'informazione complessiva fornita dall'oratoria giudiziaria e di confrontarla con fonti diverse (di carattere documentario e lessicografico); anche se, ovviamente, la mancanza di testi teorici che ci conservino la dottrina giuridica ci obbliga a partire dalla prassi giudiziaria.

A questi problemi va aggiunto il fatto che le orazioni giudiziarie non possono che fornire, per loro natura, un'informazione condizionata da diversi elementi fuorvianti.

Esse sono, prima di tutto, espressione di una élite sociale e culturale. Come già si è ricordato, i servizi di un logografo di grido erano accessibili solo a una parte limitata dei cittadini che si trovavano nella necessità di parlare di fronte al tribunale. Non si può quindi escludere che i discorsi pronunciati da cittadini comuni nelle loro vesti di attore e convenuto – il che richiedeva comunque il presupposto dell'alfabetizzazione – fossero molto più semplici nel contenuto e, soprattutto, assai meno raffinati sul piano tecnico, e trattassero quindi i casi giudiziari in modo sensibilmente diverso da quanto riflesso nell'oratoria giudiziaria; probabilmente, essi ci proporrebbero un quadro per molti aspetti diverso da quello che possiamo ricostruire dalla nostra attuale documentazione <sup>24</sup>.

In secondo luogo, le orazioni esprimono il punto di vista della parte in causa cui intendono assicurare la vittoria, quindi riflettono

---

<sup>21</sup> Cfr. Ferrucci 1998.

<sup>22</sup> Cfr. Stroud 1968; Cantarella 1976, p. 79 ss.; Carawan 1998.

<sup>23</sup> Cfr. Todd 2005, p. 102 ss.

<sup>24</sup> Cfr. Lanni 2006, pp. 6 e 15 ss.

la voce dell'oratore e/o del suo cliente: la mancata conoscenza delle argomentazioni della parte avversa (i discorsi delle due parti sono stati conservati solo per i due celebri processi del 343 sull'ambasceria, Demostene, XIX ed Eschine, II *Sull'ambasceria*, e del 330 per la corona, Demostene, XVIII *Sulla corona*, ed Eschine, III *Contro Ctesifonte*) costituisce un limite grave della nostra informazione. Chi espone i fatti, attore o convenuto, è profondamente coinvolto nella vicenda con il suo interesse personale: che anzi dall'oratore non ci si attenda obiettività, ma difesa dei propri interessi e contestazione del racconto della controparte, è confermato da alcune convenzioni, come quella che impone all'attore, in cause pubbliche, di dichiararsi offeso non solo come membro della comunità ma anche personalmente, e di professarsi, in casi sia pubblici che privati, animato da sentimenti di vendetta nei confronti del convenuto<sup>25</sup>. Il discorso giudiziario, programmaticamente di parte e mirante ad accreditare una specifica versione, manca, nonostante si sia talora insistito sul rapporto tra storiografia ed elementi della pratica giudiziaria, dello sforzo di «obiettività» del discorso storiografico: e le analogie indubbiamente esistenti tra la figura del giudice e quella dello storico, a partire dall'*istor* omerico<sup>26</sup>, e tra prassi storiografica e prassi giudiziaria (terminologia, riferimento a testimoni, uso dei mezzi di prova) non devono portare a sovrapporre figure molto diverse, come l'avvocato e lo storico<sup>27</sup>.

Un altro elemento di valutazione che quasi sempre ci manca, e che sarebbe assai utile per una piena comprensione delle strategie processuali adottate, è la conoscenza dell'esito della causa, sia per quanto riguarda il giudizio, sia per quanto riguarda i voti ottenuti: si pensi per esempio all'incertezza sull'esito dei processi contro Eratostene e contro Agorato (Lys. XII e XIII), la cui conoscenza sarebbe così preziosa per valutare le scelte dell'accusa<sup>28</sup>. Si tratta di un dato che l'orazione in sé, ovviamente, non può fornire e che richiede informazioni di provenienza esterna; allo stesso modo, scarsi sono i dati che le orazioni ci offrono in merito alle fasi del processo indi-

---

<sup>25</sup> Cfr. Todd 2005, pp. 110-111; Rubinstein 2005, p. 131.

<sup>26</sup> *Il*. XVIII 497 ss.; per la bibliografia in merito cfr. Fusai 2006.

<sup>27</sup> Cfr. Desideri 1994.

<sup>28</sup> Cfr. Bearzot 1997, pp. 60-61 (XII), 85-86 (XIII).

pendenti dal dibattito <sup>29</sup>. Anche lo svolgimento del dibattito, in verità, poteva forse assumere forme diverse rispetto all'impressione che se ne trae dalle orazioni: come è stato sottolineato, l'interruzione del discorso per rivolgere domande dirette (*erotesis*) al convenuto, attestata per esempio in Lys. XII 25 <sup>30</sup>, o al testimone (cfr. And. I 14) <sup>31</sup>, era forse più frequente di quanto risulta dalle fonti, che per lo più attestano discorsi continui, ed è possibile che anche la partecipazione dell'uditorio fosse più attiva rispetto al silenzio che i membri del tribunale sembrano osservare, stando alle nostre testimonianze <sup>32</sup>.

Non mancano quindi, nelle orazioni, elementi di ambiguità anche gravi, non ultimo il fatto (già segnalato in merito al rapporto logografo/committente, e su cui si tornerà) che il testo come noi lo abbiamo conservato non è che una versione, non necessariamente corrispondente all'originale, del discorso pronunciato in tribunale: un indizio di ciò è il fatto che, nei due casi conservati di discorsi contrapposti (Demostene, XIX ~ Eschine, II; Demostene, XVIII ~ Eschine, III), le parti si attribuiscono affermazioni che non compaiono nel testo della controparte. Ciò induce a particolare prudenza nel valutare le anticipazioni di argomenti dell'avversario che talora gli oratori propongono, e che sono frequenti per esempio in Lisia (cfr. XII 50 e 62) <sup>33</sup>: non sempre esse sono basate sulla conoscenza delle argomentazioni della controparte, tratte per esempio dalla fase di *anakrisis* <sup>34</sup>; esse possono anche riflettere semplicemente una forma di improvvisazione, destinata a impressionare la giuria e a spiazzare l'avversario, non diversamente dalle anticipazioni delle obiezioni della giuria che pure si riscontrano e che appaiono finalizzate a non irritare i giudici (cfr. Isocr. XVIII 33-34) <sup>35</sup>. In questo secondo caso,

<sup>29</sup> Cfr., oltre a Todd 2005, p. 106 ss., Christ 1998, p. 4 ss.; Lanni 2006, p. 4 ss.

<sup>30</sup> Cfr. Bearzot 1997, p. 118 ss.; cfr. anche Lys. XIII 31-32 e XXII 5.

<sup>31</sup> Cfr. MacDowell 1989, p. 73.

<sup>32</sup> Cfr. Todd 2005, p. 109; sulle reazioni dei giurati attraverso il *thorybos* cfr. Bers 1985.

<sup>33</sup> Cfr. Bearzot 1997, pp. 146 e 171.

<sup>34</sup> Cfr. Lys. VII 3, in cui l'accusato dichiara di essere venuto a conoscenza dei termini dell'accusa insieme ai giudici chiamati a giudicare. Per il rapporto tra fase di *anakrisis* e fase dibattimentale cfr. Faraguna 2006 (in questo numero).

<sup>35</sup> Sulle anticipazioni delle argomentazioni dell'avversario cfr. Dover 1968, p. 167 ss.; in generale, Dorjahn 1935. Sulle anticipazioni delle eventuali obiezioni della giuria cfr. Rubinstein 2005, p. 136 ss.

l'informazione che tali anticipazioni ci danno sulle fasi del processo precedenti al dibattito (fasi che ci restano in gran parte ignote) non devono essere sopravvalutate.

### 2.2.2. Problemi di attendibilità

La natura «parziale» delle orazioni come fonti ha condotto a guardare con grande (e talora persino eccessivo) scetticismo all'attendibilità dell'informazione storica e giuridica da loro fornita<sup>36</sup>: certo gli oratori sono una voce «orientata», anche politicamente<sup>37</sup>, ma se questo impone prudenza nell'utilizzazione della loro testimonianza, non la vieta in assoluto, e anzi può renderla per altri versi preziosa. Al di là dei problemi generali, questioni metodologiche specifiche appaiono collegate con aspetti particolarmente delicati della testimonianza degli oratori: il rapporto fra discorso pronunciato e testo approntato per la pubblicazione, la citazione di leggi, la manipolazione intenzionale dell'uditorio.

#### *Discorso pronunciato, testo scritto: il problema della revisione*

Il problema del rapporto fra discorso pronunciato e testo scritto è stato posto a partire dai discorsi relativi ai processi sull'ambasceria (343) e sulla corona (330), per i quali, come si è già ricordato, sono state conservate le orazioni parallele di Demostene e di Eschine. Il fatto che le due parti, nel contestare l'avversario, gli attribuiscono affermazioni che non compaiono nel testo attualmente conservato del discorso sembra implicare una significativa revisione del testo, operata in occasione della pubblicazione inserendo elementi estranei alla performance orale, allo scopo di rafforzare la propria posizione e di indebolire quella della controparte<sup>38</sup>. Nonostante in alcuni casi simili incongruenze possano spiegarsi col fatto che l'uditorio, che non disponeva del testo scritto, poteva essere meno sensibile a talune discrepanze, e che anticipazioni degli argomenti dell'avversario potevano anche essere introdotte senza un'effettiva informazione in

---

<sup>36</sup> Cfr. Harding 1987; più possibilista, a mio parere con ragione, Todd 1990.

<sup>37</sup> Sul caso di Lisia cfr. Bearzot 2007.

<sup>38</sup> Cfr. Dover 1968, pp. 168-169; cfr. Todd 2005, p. 109 n. 38 (anche per ulteriore bibliografia sui processi sull'ambasceria e per la corona).

proposito, per spiazzarlo, non c'è dubbio che il problema esiste e che la possibilità di una revisione più o meno ampia per la pubblicazione deve essere tenuta in considerazione. Il risultato della revisione non doveva corrispondere perfettamente al discorso tenuto in tribunale, non solo dal punto di vista linguistico e retorico, ma anche dal punto di vista dell'argomentazione, dato che l'obiettivo perseguito con la pubblicazione era sensibilmente diverso da quello legato all'esito del dibattimento giudiziario: i possibili destinatari del testo scritto individuati da Dover («partisan», «floating-voter», «would-be politician», «connoisseur») erano infatti per lo più interessati all'aspetto artistico-letterario, in relazione all'efficacia persuasiva e/o al valore propagandistico del prodotto finale.

I. Worthington ha sottolineato con insistenza la disparità tra discorso pronunciato e testo scritto, inserendosi nel più vasto dibattito sull'attendibilità dell'informazione, storica e di altro genere, fornita dagli oratori <sup>39</sup>. Egli sottolinea come la differenza fra livello orale e livello scritto della performance oratoria fosse ben chiaro alle fonti (cfr., per esempio, Arist. *Rhet.* III 12.1-2: «Non bisogna perder di vista il fatto che ogni tipo di retorica richiede un certo stile: quello della composizione scritta non è il medesimo del dibattito») e sostiene che la pubblicazione comportasse revisioni sostanziali, denunciate da una parte dalla lunghezza eccessiva di alcuni dei discorsi conservati rispetto al tempo concesso per parlare, dall'altra dalla grande complessità della loro struttura, che appare inadatta, con la sua articolata composizione ad anello, a persuadere gli ascoltatori e sembra concepita piuttosto per la lettura; tali revisioni, destinate a perfezionare l'aspetto letterario del testo, sarebbero state condotte senza alcun riguardo all'accuratezza del contenuto. La critica successiva, tuttavia, non si è mostrata pienamente convinta dell'ipotesi di una revisione così radicale da comportare una completa riscrittura del testo, in modo da obnubilarne il carattere funzionale per lasciar prevalere quello di prodotto letterario <sup>40</sup>, e dubbi sono stati espressi anche sul fatto che gli interventi di revisione che pure si possono ammettere possano davvero inficiare gravemente il valore testimoniale dei testi: come è stato osservato, il fatto che nella revisione

---

<sup>39</sup> Cfr. in generale Worthington 1991.

<sup>40</sup> Cfr. per esempio Johnstone 1999, p. 142 n. 63, e Christ 1998, p. 230 n. 14.

non sembri emergere la preoccupazione di rimuovere dal testo argomenti evidentemente tendenziosi o addirittura privi di fondamento è rivelatore del fatto che una corrispondenza sostanziale tra discorso pronunciato e testo scritto può difficilmente essere negata<sup>41</sup>. Resta il fatto che sia il processo di revisione che precede la pubblicazione, sia il successivo processo di trasmissione hanno certamente oscurato aspetti importanti dell'informazione mediata dalle orazioni: basti pensare alla mancata trascrizione del testo delle deposizioni e, soprattutto, dei decreti e delle leggi citate dall'oratore a sostegno della propria posizione, testo letto in aula dal segretario e solo raramente presente nella redazione attualmente conservata (un caso, questo, che comporta a sua volta non pochi problemi).

### *La citazione di leggi*

Le orazioni giudiziarie sono la fonte privilegiata per la conoscenza del diritto greco, in quanto in esse si citano direttamente, o si fanno oggetto di riferimenti indiretti, documenti legislativi fondamentali per la nostra informazione. Diversi sono, nei due casi, i problemi metodologici da considerare: qui si tratteranno quelli relativi alla citazione diretta<sup>42</sup>, rimandando il resto al successivo punto 3.

I testi delle testimonianze prodotte durante il dibattimento e delle leggi e dei decreti citati dall'oratore e proposti alla riflessione del tribunale sono per lo più assenti nella tradizione manoscritta. Ciò è dovuto al fatto che né lo svolgimento del processo (in cui l'oratore affidava al segretario la lettura di questi testi), né la fruizione del testo da parte dei lettori (ormai poco interessati alla verifica degli elementi prodotti in vista dell'esito del dibattimento), né l'utilizzazione delle orazioni nell'ambito delle scuole di retorica (per le quali le orazioni avevano un interesse prevalentemente linguistico, stilistico e retorico) richiedevano la trascrizione di questi materiali. Quando, invece, testi di leggi o decreti sono presenti nei manoscritti, è certamente possibile che, al momento della pubblicazione, l'autore abbia sentito il bisogno di inserire una citazione totale o parziale, per ga-

---

<sup>41</sup> Cfr. Todd 1990, p. 167. Un caso meritevole di attenzione è la menzione, certamente tendenziosa e fuorviante, dei decreti relativi agli onori per gli assassini dell'oligarca Frinico in Lys. XIII 70-72, su cui cfr. Bearzot 1981; 1997, p. 312 ss.

<sup>42</sup> Cfr. Biscardi 1982, p. 18 ss.; Todd 1993, pp. 44-45.

rantire al lettore una miglior comprensione dell'argomentazione: in questo caso saremmo di fronte a una citazione d'autore, non esente da possibili manipolazioni ma, comunque, meritevole di attenzione. Ma, più spesso, i testi conservati nei manoscritti sono stati inseriti, più o meno tardivamente, da editori e commentatori, che hanno utilizzato raccolte di materiale legislativo o, peggio, li hanno ricostruiti utilizzando i riferimenti offerti dall'oratore stesso in diversi passi del discorso. Talora si tratta di veri e propri falsi: pesanti dubbi sono stati espressi sui documenti citati nelle orazioni del *corpus* demostenico, soprattutto quelle di carattere politico <sup>43</sup>, e sui giuramenti anzifionici proposti da Eschine (II 115; III 109-111) <sup>44</sup>.

I vari casi si prestano però a valutazioni diverse. Nella *Contro Timocrate* di Demostene (XXIV 39-40 e 71) viene citato, per contestarne la legalità, il testo della legge introdotta da Timocrate sui debitori dello stato. Una recente analisi ha messo in luce come il testo, introdotto da prescritti incompleti e contraddittori, sia malamente ricostruito sulla base delle citazioni che Demostene ne fa nel corso dell'orazione, citazioni peraltro manipolate per omissione, con lo scopo di dimostrare che Timocrate intendeva assicurare, con il suo intervento, l'impunità ai debitori dello stato, con l'intento di favorire Androzio <sup>45</sup>. D'altra parte, laddove è possibile operare un confronto, i risultati possono essere talora confortanti: i riferimenti presenti nelle orazioni demosteniche *Contro Aristocrate* (XXIII) e *Contro Macartato* (XLIII 57) alla legge di Dracone sull'omicidio (IG I<sup>3</sup> 304) appaiono sostanzialmente corretti. È vero che i due casi sono molto diversi: una cosa era rievocare ai giudici i contenuti fondamentali di una legislazione antica e ben nota come i *phonikoi nomoi* di Dracone, una cosa era riferire i contenuti di una legge recentemente introdotta, il che permetteva, contando sulla scarsa informazione dei giudici, di imbrogliare le carte, omettendone alcune parti ed enfatizzandone altre a seconda delle esigenze della causa. Tuttavia, il caso della legge sull'omicidio non è isolato: sempre nella demostenica *Contro Macartato* (XLIII 51), la correttezza della citazione della legge, forse di origine soloniana, sulla successione

<sup>43</sup> Cfr. MacDowell 1990, p. 43 ss.

<sup>44</sup> Riferimenti bibliografici in van Wees 2006 (favorevole all'autenticità).

<sup>45</sup> Cfr. Mossé 2004.

legittima sembra trovar conferma nei numerosi riferimenti che ad essa fa, in diversi passi, Iseo (cfr. II 13; III 42 e 68; VI 9; VII 20; X 5 e 13; XI 1-2). Poiché un giudizio fondato sul complesso della documentazione ci è impedito dalla mancata conservazione del *corpus* completo della legislazione ateniese, una valutazione caso per caso, che tenga in adeguata considerazione elementi quali la terminologia del documento legislativo, la congruenza del testo trascritto con altri riferimenti interni all'orazione, il confronto con dati di provenienza esterna sembra dunque il metodo migliore per poter fare un uso corretto di queste testimonianze, tanto preziose quanto ambigue <sup>46</sup>.

### *La manipolazione dell'uditorio*

Una conseguenza del ruolo della retorica nel processo è la manipolazione che l'oratore può esercitare sui membri del tribunale. Per quanto le procedure intendano garantire trasparenza e correttezza, il processo è incentrato sulla contrapposta ricostruzione della vicenda da parte dei contendenti, ai quali spetta pure l'onere di produrre prove e testimoni: l'orazione giudiziaria è dunque per sua natura testimonianza di parte, il cui obiettivo primario non è aiutare i giudici ad accertare la verità, ma persuaderli a votare in favore dell'oratore. In un certo senso, anzi, l'uditorio si attende che il discorso sia di parte, come mette in evidenza il fatto che tra le convenzioni del discorso giudiziario c'è quella, già ricordata, che l'attore deve ostentare nei confronti del convenuto non sereno distacco, ma desiderio di vendetta <sup>47</sup>. La «parzialità» del discorso giudiziario si esprime in varie forme, dai diversi tentativi di accaparrarsi il favore della giuria con l'enfaticizzazione dei propri meriti, la demonizzazione dell'avversario, gli appelli di natura emozionale nel tentativo di suscitare pietà (per esempio verso la propria famiglia) o ira, all'uso tendenzioso del riferimento alla legge.

Le fonti attirano spesso l'attenzione sui diversi rischi di manipolazione impliciti nella natura del processo <sup>48</sup>. Già nelle *Nuvole* di Aristofane (423) si sottolinea come la retorica, che insegna a ridiscutere

---

<sup>46</sup> Cfr. Todd 2005, p. 108.

<sup>47</sup> Cfr. *supra*, p. 191 e n. 24. L'ostilità deve essere però legata al reato, non a inimicizia pregressa: in proposito cfr. Todd 1998.

<sup>48</sup> Cfr. Yunis 2005, p. 193 ss.



tutti i valori tradizionali, possa far prevalere il «discorso ingiusto» sul «discorso giusto» e offrire uno strumento di manipolazione della giustizia. Platone, nella sua radicale opposizione alla retorica, sottolinea come essa impedisca, fra l'altro, l'affermazione della giustizia e la tutela dell'interesse comune nei tribunali democratici ateniesi (cfr. *Gorg.* 521c ss.; *Leg.* 937d ss.). Aristotele (*Rhet.* I 1.3-5) deplora gli appelli alle emozioni (*pathe*), quali la volontà di suscitare pregiudizio contro l'avversario, pietà e ira (*diabole, eleos, orghe*), come estranei alla questione di merito (*exo tou pragmatos*) e diretti esclusivamente al giudice, per orientarne l'opinione. Tuttavia, il problema della questione di merito è piuttosto complesso. Secondo Aristotele (*Ap.* 67.1), le parti giuravano di attenersi, ma nelle orazioni non sembra di poter rilevare osservanza di questo principio<sup>49</sup>: esse contengono anzi una certa quantità di informazioni di carattere non strettamente giuridico («non-legal information»), come l'illustrazione dei retroscena della vicenda e del carattere dei contendenti (sia in rapporto alla causa sia indipendentemente da essa), o come la presentazione ai giudici delle conseguenze del loro verdetto. La frequenza di questo tipo di informazione nelle orazioni, che è stata collegata con la funzione del processo come competizione destinata anche a definire il ruolo sociale dei cittadini attraverso il giudizio del tribunale<sup>50</sup>, fa pensare piuttosto che essa fosse ritenuta del tutto pertinente per una adeguata valutazione del caso, in quanto aiutava, nel breve tempo a disposizione per il giudizio, a inserirlo nel suo contesto e a fornire al tribunale elementi di valutazione integrativi. In particolare, molto frequente è la presentazione del carattere delle parti, presente in una settantina di discorsi e relativa per lo più al convenuto: gli oratori talora se ne giustificano, talora rivendicano apertamente il diritto a proporre questo genere di considerazioni, sulla base del fatto che il carattere della persona, in quanto elemento stabile, evidenzia la tendenza a comportarsi correttamente o a delinquere e assume quindi valore probatorio anche rispetto al caso in questione (cfr. Demosth. XXXVI 55: «In verità, Ateniesi, ritengo che tutto ciò che serve come indizio del carattere di Formione e della sua correttezza

<sup>49</sup> Cfr. Rhodes 2004.

<sup>50</sup> Cfr. Cartledge 1998, p. 1 ss.; cfr. inoltre Hunter 1994; Christ 1998; Johnstone 1999; *supra*, n. 7.

e generosità, ho il diritto di portarlo di fronte a voi come pertinente alla causa. Giacché chi è disonesto in tutto può aver offeso anche l'attore, tra gli altri; ma chi non ha mai offeso nessuno in nulla, e al contrario ha volontariamente fatto del bene a tutti, come si potrebbe ragionevolmente pensare che abbia offeso fra tutti il solo Apollodoro?). Inoltre, il comportamento complessivo dell'accusato è ritenuto meritevole di considerazione in relazione all'alternativa condanna/assoluzione e all'irrogazione di una pena adeguata (cfr. Lys. XXX 6: «Giudici, ricordandovi sia di che gente erano gli antenati di Nicomaco, sia di quanta ingratitudine vi ha dimostrato violando la legge, dovete punirlo, e poiché non lo avete perseguito per ciascun reato, fate ora vendetta su di lui per tutti quanti insieme») <sup>51</sup>. Del resto, strategie di natura emozionale, come il tentativo di suscitare rabbia e desiderio di vendetta nei giudici, sono di norma ammesse, seppure non indiscriminatamente ma per lo più nell'ambito di cause destinate a perseguire reati di interesse pubblico e comportamenti considerati come antisociali, in cui il ruolo del tribunale appare diverso rispetto a quello svolto nel dirimere contese di carattere privato o casi di pretese contrapposte (*diadikasia*); tali appelli appaiono finalizzati a sottolineare l'autorità dei giudici a irrogare una pena e a invitarli a esercitare questa autorità, insieme punitiva ed educativa (cfr. Aeschin. III 245: «i giovani vi chiedono su quale esempio devono conformare la loro vita»), nel quadro della loro responsabilità sociale, comprendente la difesa dei valori della *polis*, ai quali gli oratori dichiarano spesso la loro convinta adesione <sup>52</sup>.

L'ambivalenza della questione è comunque evidenziata dal fatto che gli oratori, che pure non esitano a ricorrere a strategie retoriche come quelle ora ricordate, sentano spesso il bisogno di avvertire i giudici del rischio di manipolazione che subiscono a causa dell'abilità retorica dell'avversario, e che può condurli a prendere decisioni in contrasto con la legge e quindi in contraddizione con il loro dovere di giudici. Isocrate, nell'orazione *Contro Callimaco* (XVIII 21), si rivolge ai giudici avvertendoli del fatto che Callimaco si ritiene capace, con i suoi *logoi*, di convincerli a votare contro le *synthekai* e gli *horkoi*, cioè contro le convenzioni d'amnistia; Eschine, nella

---

<sup>51</sup> Cfr. Lanni 2005 e 2006, p. 41 ss.

<sup>52</sup> Cfr. Rubinstein 2004 e 2005; inoltre, Christ 1998, p. 160 ss.

*Contro Ctesifonte*, presenta Demostene ai giudici come autore di convincenti *demegoriai* (III 137) e come *technites logon* (III 200), capace di indurli a votare non in favore della giustizia e la legge, ma della sua abilità oratoria (III 16). L'insistita contrapposizione fra voto in favore della legge e della giustizia e voto orientato dall'abilità retorica dei contendenti attesta la centralità del problema del riferimento tendenzioso alla legge nella retorica giudiziaria.

### 3. RETORICA E LEGGE

Secondo S. Johnstone, «Athenian law was essentially rhetorical»: in assenza di giuristi<sup>53</sup>, la legge in Atene esisteva solo «in and through the rhetoric of litigation»<sup>54</sup>. Nella sua apoditticità, questa affermazione, che ha il limite di proiettare nel passato ateniese i difetti delle nostre conoscenze, pone però l'accento su due importanti problemi metodologici: da una parte, il fatto che noi conosciamo la legge ateniese prevalentemente attraverso la mediazione della retorica, dall'altra, l'uso retorico della legge che le fonti oratorie tradiscono.

#### 3.1. *Conoscenza della legge e mediazione della retorica*

Un primo problema, già parzialmente affrontato in relazione alla citazione letterale di testi giuridici (leggi o decreti) nelle orazioni, riguarda l'informazione che le orazioni possono fornirci in merito al *corpus* legislativo ateniese. L'oratore infatti, oltre a proporre la citazione di materiali di questo genere, può, più spesso, farvi riferimento in modo più o meno analitico. Ma poiché il giudice non è sempre in grado di controllare, con il suo modesto bagaglio di competenze, quanto l'oratore afferma, occorre mettere in conto, da parte di quest'ultimo, un certo grado di tendenziosità, che può indurlo a omettere alcune parti del testo legislativo, ad alterarne altre, a travisarne il significato attraverso interpretazioni inesatte o forzate,

---

<sup>53</sup> Cfr. Todd 1993, pp. 53-54.

<sup>54</sup> Cfr. Johnstone 1999, p. 1.

a invocare norme non pertinenti al suo caso o, addirittura, a considerare valide disposizioni ormai superate. Dotati di una formazione retorica più che giuridica, gli oratori non esitano ad adattare la legge alle proprie esigenze: si tratta, più che di una manifestazione di spregiudicatezza, di una vera e propria tecnica, di cui si potrebbero citare numerosi esempi<sup>55</sup>. Mi limito a segnalare, come esempio particolarmente significativo, la deliberata confusione operata da Andocide, nell'orazione *Sui misteri*, tra l'invalidamento, la revisione e la conferma di parte della legislazione ateniese da una parte e l'esistenza dell'amnistia dall'altra, confusione il cui scopo è sostenere l'invalidità di alcuni strumenti di perseguimento che riguardavano la posizione dell'oratore (e dei suoi accusatori)<sup>56</sup>. Il fatto che la nostra conoscenza della legge sia mediata dalle orazioni giudiziarie costituisce dunque un indubbio condizionamento, che deve indurre a prudenza, anche se non a pregiudiziale scetticismo; la questione è certamente resa più complessa dall'uso retorico della legge, che la prassi giudiziaria consente e anzi, nei fatti, favorisce.

### 3.2. *Uso retorico della legge*

Da un punto di vista teorico, il pensiero greco si è posto il problema del rapporto fra retorica e legge. Sia nella *Retorica* di Aristotele che nella *Retorica ad Alessandro* attribuita ad Anassimene la questione è presa in attenta considerazione. Aristotele inserisce la legge fra le *atechnoi pisteis*, le prove esistenti indipendentemente dagli argomenti portati dall'oratore (*pisteis entechnoi*)<sup>57</sup>, che quest'ultimo deve valorizzare se a favore, minimizzare se a sfavore. A questo proposito, Aristotele espone una serie di suggerimenti, come l'appello all'*epiekeia* dei giudici contro la lettera della legge, la messa in dubbio del rapporto tra legge positiva e giustizia, lo sfruttamento delle contraddizioni esistenti tra le diverse leggi, l'insistenza sull'ambiguità e sull'obsolescenza di alcune norme; Anassimene, per

---

<sup>55</sup> Cfr., con ottima impostazione metodologica, Biscardi 1982, p. 17 ss.

<sup>56</sup> Cfr. MacDowell 1989, pp. 15 ss., 200 ss.; inoltre Loening 1987, p. 140 ss.; Missiou-Ladi 1992, p. 49 ss.

<sup>57</sup> Cfr. Maffi 1979.

parte sua, propone ulteriori argomenti, come la richiesta al giudice di rendere inefficaci, con il suo voto, le leggi cattive e di agire da «legislatore», ignorando la normativa esistente.

Tuttavia, è significativo che nessuno di questi argomenti venga mai utilizzato nelle orazioni: solo il riferimento alla nozione di *epiekeia*, che però non è affatto in contrapposizione con l'osservanza della legge (cfr. Arist. *EN* 1134b ss.)<sup>58</sup>, ricorre talora, accanto a qualche punta polemica contro un'eccessiva conoscenza della legge, ritenuta foriera di potenziali abusi (cfr. Demosth. LVII 5, in cui si afferma che Ebulide «conosce le leggi più di quanto convenga»). Piuttosto, per quanto si possano individuare strategie diverse di riferimento alla legge da parte di attore e convenuto<sup>59</sup>, in generale l'oratore tende a invocare comunque le leggi, anche se non sono a proprio favore, e ad associare l'avversario al mancato rispetto della legge; ai giudici viene richiesto sempre di venire in aiuto alle leggi, che si trovano in pericolo, non di violarle o aggirarle (una significativa eccezione, di natura comunque spiccatamente politica, può essere individuata nell'aggiramento delle convenzioni d'amnistia, insistentemente proposta da Lisia; ma si osservi che non si tratta tecnicamente di *nomoi*)<sup>60</sup>. Le strategie retoriche adottate nella prassi giudiziaria non sembrano dunque corrispondere alle proposte avanzate in sede teorica, che consigliano di appellarsi alla legge soltanto quando essa è a proprio favore<sup>61</sup>.

Il fatto è che, come è stato osservato, alla legge è riconosciuta una funzione di controllo dell'ordine morale e sociale che la democrazia ateniese di fatto accoglie, tentando una mediazione tra osservanza rigorosa della legge e discrezionalità del giudice<sup>62</sup>. La supremazia della legge è ampiamente riconosciuta in Atene, fin dall'*Epitafio* di Pericle (cfr. Thuc. II 37.3: «nella vita pubblica la reverenza, *deos*, ci impedisce di violare le leggi»); e del resto il giuramento degli eliaisti (cfr. Demosth. XXIV 149-151)<sup>63</sup> imponeva ai giudici di giudicare «secondo le leggi e i decreti del popolo ateniese e della

<sup>58</sup> Cfr. Mirhady 1990.

<sup>59</sup> Cfr. Johnstone 1999, in part. p. 46 ss.

<sup>60</sup> Cfr. Bearzot 1997, p. 86 ss.; Bearzot 2007, p. 55 ss.

<sup>61</sup> Cfr. Carey 1996.

<sup>62</sup> Cfr. Cohen 1993.

<sup>63</sup> Per altre attestazioni cfr. Biscardi 1982, p. 363.

*boule* dei Cinquecento». Il riferimento alla *gnome dikaiotate*, cioè alla coscienza del giudice e al principio di equità (*epieikeia*), presente in alcune versioni del giuramento (cfr. Demosth. XXIII 96-97), sembra intervenire in caso di insufficienza della legislazione rispetto alla casistica, ma non si contrappone affatto al riferimento alla legge<sup>64</sup>. L'importanza di tale riferimento è confermato da forme di deterrenza verso l'uso improprio della legge nel contesto processuale, come la norma ricordata da Demostene (XXVI 24), secondo cui chi introduceva nel dibattito una legge inesistente era passibile di pena di morte; sempre Demostene (XXIII 97) ricorda la maledizione che l'araldo pronunciava contro «colui che, con i suoi discorsi, inganna la *boule* o l'assemblea o il tribunale».

È in linea con questo riconoscimento dell'importanza della legge che gli oratori argomentano, seppure in modo più o meno corretto, sulla legislazione relativa al caso in questione, dando l'impressione di attendersi che i giudici ne avessero comunque nozione sufficiente: attore e convenuto da una parte, giudici dall'altra, nonostante siano tutti non specialisti, sembrano muoversi secondo convenzioni che presuppongono negli interlocutori consapevolezza della legge. D'altra parte, il riferimento alla legge proposto dagli oratori tiene conto del fatto che il processo sembra esser stato ritenuto uno strumento fondamentale per garantire il rispetto del *nomos* e, di conseguenza, la salvaguardia della democrazia. Citare una legge o farvi riferimento è un modo, da parte dell'oratore, per affettare conoscenza della norma e adesione ad essa, mentre l'avversario è accusato di non rispettarla; addirittura, l'oratore tende a identificare la propria causa con l'intento originario del legislatore, che i giudici devono contribuire, con il voto in favore di chi parla, a rendere pienamente efficace. In questo modo il verdetto dei giudici, che, come afferma Demostene nella *Contro Midia*, derivano il loro potere da quelle stesse leggi cui assicurano il potere col loro voto (cfr. XXI 223-224), si pone in continuità con l'opera del legislatore e diviene una forma di difesa della legalità democratica. «È naturale che voi siate non soltanto giudici ma anche al tempo stesso legislatori, nella consapevolezza che in base al vostro giudizio di oggi si regolerà in futuro la

---

<sup>64</sup> Per il dibattito in merito cfr. Biscardi 1982, p. 361 ss.; O'Neil 2001; Harris in questa raccolta. Sull'*epieikeia* cfr. Harris 2004.

città per questi casi», dichiara l'oratore della *Contro Alcibiade* (Lys. XIV 4), con un argomento la cui efficacia retorica non sembra inficiata dal fatto che, in realtà, le sentenze del tribunale ateniese non costituivano precedente in senso tecnico<sup>65</sup>. L'adesione alla legge è richiesta ai giudici non tanto (o non soltanto) in relazione alla base giuridica del caso (spesso anzi le leggi sono introdotte senza uno specifico riferimento alla causa: si pensi alla normativa su *hybris* e *asebeia* evocata da Demostene nella *Contro Midia*, il quale non era stato accusato né di *hybris* né di *asebeia*), quanto in relazione alla difesa dell'interesse generale della comunità. «Sta in voi, o giudici, stabilire se le leggi devono aver valore o non contare più nulla», afferma Eufileto dopo aver fatto riferimento a una serie di norme che confermerebbero la colpevolezza dell'adultero Eratostene e la correttezza del comportamento di Eufileto stesso (Lys. I 34)<sup>66</sup>. Ma la capacità dei giudici di valutare adeguatamente anche gli aspetti strettamente giuridici della questione, sulla base, se non della competenza teorica, dell'esperienza e dell'accessibilità dei testi legislativi<sup>67</sup>, senza lasciarsi fuorviare dall'abilità retorica dell'oratore, non sembra potersi escludere, come è stato osservato, per esempio, in merito all'esito del processo di Ctesifonte<sup>68</sup>.

Inganno retorico, limiti di competenza, elementi di competizione sociale hanno forse condizionato il sistema giudiziario ateniese, ma non sembra gli abbiano impedito di realizzare il suo obiettivo primario: quello di garantire ai cittadini un giudizio sostanzialmente corretto nel merito e trasparente nelle procedure da parte dei loro pari. L'importanza del ruolo del tribunale nel salvaguardare non solo la democrazia, come sottolineato da Aristotele (*Ap.* 41.2), ma anche l'equilibrio sociale della città trova una significativa espressione in un passo di Licurgo (*Leocr.* 4) che merita di essere ricordato in chiusura: «Tre cose soprattutto salvaguardano e conservano la democrazia e il benessere della città: prima di tutto, il *corpus* delle leggi, in secondo luogo, il voto dei giudici; in terzo luogo, il giudizio che affida loro la punizione dei reati. La legge ha la funzione di pre-

<sup>65</sup> Cfr. Lanni 2004; inoltre, con prospettiva parzialmente diversa, Harris 2007.

<sup>66</sup> Cfr. Yunis 2005, p. 201 ss.

<sup>67</sup> Cfr. Harris 1994; sull'accessibilità dei testi, Sickinger 2004. Sul problema del rapporto fra retorica e legge cfr. inoltre Sickinger 2007.

<sup>68</sup> Cfr. Harris 1994, p. 140 ss.

scrivere quel che non si deve fare, l'accusatore di denunciare coloro che sono passibili delle pene stabilite dalle leggi, il giudice di punire coloro che gli sono stati indicati dall'una e dall'altro, cosicché né la legge, né il voto dei giudici hanno valore senza chi consegna loro i colpevoli». Leggi, processo, giudizio del tribunale concorrono, realizzando un'efficace collaborazione tra *nomos*, iniziativa accusatoria del cittadino e responsabilità di valutazione dei giudici, a conservare l'*eudaimonia* della città: senza voler negare i diversi problemi che si è avuto modo di evidenziare fin qui, quella tra diritto e retorica sembra essersi configurata, nella prassi giudiziaria ateniese, più come una sinergia che come una contrapposizione <sup>69</sup>.

#### ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Allen 2005                    D. Allen, *Greek Tragedy and Law*, in Gagarin - Cohen 2005, pp. 374-393.
- Avezzù 1993                G. Avezzù, *L'oratoria giudiziaria*, in *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I.1, Roma 1993, pp. 397-417.
- Bearzot 1981                C. Bearzot, *A proposito del decreto ML 85 per Trasi-bulo uccisore di Frinico e i suoi complici*, «RIL» 115 (1981), pp. 289-303.
- Bearzot 1997                C. Bearzot, *Lisia e la tradizione su Teramene. Comento storico alle orazioni XII e XIII del corpus lysiacum* («Biblioteca di Aevum Antiquum», 10), Milano 1997.
- Bearzot 1998                C. Bearzot, rec. a Butti de Lima 1996, «Aevum» 72 (1998), pp. 203-206.
- Bearzot 2001                C. Bearzot, *Apragmosyne, identità del meteco e valori democratici in Lisia*, in *Identità e valori: fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Atti del Convegno (Bergamo - Brescia, 16-18 dicembre 1998), Roma 2001, pp. 63-80.
- Bearzot 2007                C. Bearzot, *Vivere da democratici. Studi su Lisia e la democrazia ateniese*, Roma 2007.

---

<sup>69</sup> Cfr. Cooper 2007.



- Bers 1985 V. Bers, *Dikastic thorubos*, in P.A. Cartledge - F.D. Harvey (eds.), *CruX. Essays De Ste Croix*, «HPTh» 6 (1985), pp. 1-15.
- Biscardi 1982 A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- Butti de Lima 1996 P.F. Butti de Lima, *L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica*, Torino 1996.
- Cantarella 1976 E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976.
- Carawan 1998 E. Carawan, *Rhetoric and the Law of Draco*, New York 1998.
- Carey 1996 C. Carey, *Nomos in Attic Rhetoric and Oratory*, «JHS» 116 (1996), pp. 33-46.
- Carey 2004 C. Carey, *Offence and Procedure in Athenian Law*, in Harris - Rubinstein 2004, pp. 111-136.
- Cartledge 1998 P. Cartledge, *Introduction*, in Cartledge - Millett - Von Reden 1998, pp. 1-12.
- Cartledge - Millett - Von Reden 1998 P. Cartledge - P. Millett - S. Von Reden (eds.), *Kosmos: Essays in Order, Conflict, and Community in Classical Athens*, Cambridge - New York 1998.
- Christ 1998 M.R. Christ, *The Litigious Athenian*, Baltimore 1998.
- Cohen 1993 D. Cohen, *Rhetoric, Morals, and the Rule of Law in Classical Athens*, «ZRG» 110 (1993), pp. 1-13.
- Cooper 2007 C. Cooper, *Forensic Oratory*, in Worthington 2007, pp. 203-219.
- Desideri 1994 P. Desideri, *La prova nell'oratoria giudiziaria e nella storiografia nel mondo antico*, «Quaderni Storici» 29 (1994), pp. 43-57.
- Dorjahn 1935 A.P. Dorjahn, *Anticipation of Arguments in Athenian Courts*, «TAPhA» 76 (1935), pp. 274-295.
- Dover 1968 K.J. Dover, *Lysias and the Corpus Lysiacum*, Berkeley - Los Angeles 1968.
- Fraguna 2006 M. Faraguna, *Tra oralità e scrittura: diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto*, «Dike» 9 (2006), pp. 37-65.
- Ferrucci 1998 S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo: l'organizzazione del privato nella prima metà del IV secolo a.C.*, Pisa 1998.
- Fusai 2006 S. Fusai, *Il processo omerico. Dall'«hístôr» omerico all'«hístoriê» erodotea*, Padova 2006.

- Gagarin 2003 M. Gagarin, *Telling Stories in Athenian Law*, «TAPhA» 133 (2003), pp. 197-207.
- Gagarin - Cohen 2005 M. Gagarin - D. Cohen, *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005.
- Harding 1987 Ph. Harding, *Rhetoric and Politics in Fourth-Century Athens*, «Phoenix» 41 (1987), pp. 25-39.
- Harris 1994 E.M. Harris, *Law and Oratory*, in I. Worthington (ed.), *Persuasion: Greek Rhetoric in Action*, London 1994, pp. 130-150.
- Harris 2004 E.M. Harris, *Le rôle de l'epieikeia dans les tribunaux athéniens*, «RD» 82 (2004), pp. 1-13.
- Harris 2007 E.M. Harris, *Did the Athenian Courts Attempt to Achieve Consistency? Oral Tradition and Written Records in the Athenian Administration of Justice*, in C. Cooper (ed.), *Politics of Orality*, Leiden - Boston 2007, pp. 343-370.
- Harris - Rubinstein 2004 E.M. Harris - L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004.
- Hunter 1994 V. Hunter, *Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuits 420-320 B.C.*, Princeton 1994.
- Johnstone 1999 S. Johnstone, *Disputes and Democracy: The Consequences of Litigation in Ancient Athens*, Austin 1999.
- Lanni 2004 A. Lanni, *Arguing from «Precedent»: Modern perspectives on Athenian Practice*, in Harris - Rubinstein 2004, pp. 159-171.
- Lanni 2005 A. Lanni, *Relevance in Athenian Courts*, in Gagarin - Cohen 2005, pp. 112-128.
- Lanni 2006 A. Lanni, *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge 2006.
- Loening 1987 Th.C. Loening, *The Reconciliation Agreement of 403/2 in Athens. Its Content and Application* («Hermes Einzelschriften», 53), Stuttgart 1987.
- MacDowell 1989 D.M. MacDowell, in Andocides, *On the Mysteries*, Oxford 1989.
- MacDowell 1990 D.M. MacDowell, in Demosthenes, *Against Meidias*, Oxford 1990.
- Maffi 1976 A. Maffi, *Nomos e mezzi di prova nella teoria aristotelica e nella prassi giudiziaria attica*, in Semi-

- nario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976), Milano 1976, pp. 115-126.
- Mirhady 1990 D.C. Mirhady, *Aristotle on the Rhetoric of Law*, «GRBS» 31 (1990), pp. 393-410.
- Missiou-Ladi 1992 A. Missiou-Ladi, *The Subversive Oratory of Andokides*, Cambridge 1992.
- Mossé 2004 C. Mossé, *Les citations de lois dans les plaidoyers des orateurs attiques*, in *La citation dans l'Antiquité*, Actes du colloque du PARSA (Lyon, 6-8 novembre 2002), Grenoble 2004, pp. 95-101.
- Ober 1989 J. Ober, *Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology and the Power of the People*, Princeton 1989.
- O'Neil 2001 J.-L. O'Neil, *Was the Athenian gnome dikaiotatē a Principle of Equity?*, «Antichthon» 35 (2001), pp. 20-29.
- Osborne 1985 R. Osborne, *Law in Action in Classical Athens*, «JHS» 105 (1985), pp. 40-58.
- Rhodes 2004 P.J. Rhodes, *Keeping to the Point*, in Harris - Rubinstein 2004, pp. 137-158.
- Rubinstein 2000 L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation: Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens* («Historia», Einzelschr. 147), Stuttgart 2000.
- Rubinstein 2004 L. Rubinstein, *Stirring up Dicastic Anger*, in D.L. Cairns - R.A. Knox (eds.), *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays MacDowell*, Swansea 2004, pp. 187-203.
- Rubinstein 2005 L. Rubinstein, *Differentiated Rhetorical Strategies in the Athenian Courts*, in Gagarin - Cohen 2005, pp. 129-145.
- Sickinger 2004 J.P. Sickinger, *The Laws of Athens: Publication, Preservation, Consultation*, in Harris - Rubinstein 2004, pp. 93-109.
- Sickinger 2007 J.P. Sickinger, *Rhetoric and the Law*, in Worthington 2007, pp. 286-302.
- Sinclair 1988 R.K. Sinclair, *Lysias' Speeches and the Debate about Participation in Athenian Public Life*, «Antichthon» 22 (1988), pp. 54-66.
- Stroud 1968 R.S. Stroud, *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley - Los Angeles 1968.

- Tchernetska 2005 N. Tchernetska, *News Fragments of Hyperides from the Archimedes Palimpsest*, «ZPE» 154 (2005), pp. 1-6.
- Tchernetska - Handley - Austin - Horváth 2007 N. Tchernetska - E.W. Handley - C. Austin - L. Horváth, *New Readings in the Fragments of Hyperides' Against Timandros from Archimedes Palimpsest*, «ZPE» 162 (2007), pp. 1-4.
- Todd 1990 S. Todd, *The Use and Abuse of the Attic Orators*, «G&R 37» (1990), pp. 159-178.
- Todd 1993 S. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- Todd 1998 S. Todd, *The Rhetoric of Enmity in the Attic Orators*, in Cartledge - Millett - Von Reden 1998, pp. 162-169.
- Todd 2005 S. Todd, *Law and Oratory in Athens*, in Gagarin - Cohen 2005, pp. 97-111.
- Todd - Millett 1990 S. Todd - P. Millett, *Law, Society and Athens*, in P. Cartledge - P. Millett - S. Todd (eds.), *Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society*, Cambridge 1990, pp. 1-18.
- Yunis 1996 H. Yunis, *Taming Democracy. Models of Political Rhetoric in Classical Athens*, Ithaca 1996.
- Yunis 1998 H. Yunis, *The Constraints of Democracy and the Rise of the Art of Rhetoric*, in D. Boedeker - K.A. Raaflaub (eds.), *Democracy, Empire and the Arts in Fifth-Century Athens*, Cambridge (MA) 1998, pp. 223-240.
- Yunis 2005 H. Yunis, *The Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens*, in Gagarin - Cohen 2005, pp. 191-208.
- van Wees 2006 H. van Wees, *The Oath of the Sworn Bands. The Acharnae Stela, the Oath of Plataea and Archaic Spartan Warfare*, in A. Luther - M. Meier - L. Thommen (hrsgg.), *Das frühe Sparta*, München 2006, pp. 125-164.
- Worthington 1991 I. Worthington, *Greek Oratory, Revision of Speeches and the Problem of Historical Reliability*, «C&M» 42 (1991), pp. 55-79.
- Worthington 2007 I. Worthington (ed.), *A Companion to Greek Rhetoric*, Malden (Mass.) - Oxford, 2007.

